

# Uilca Previdenza News

*Editoriale*

## Spunti di riflessione della relazione Covip



### La Spending review ci porta via

#### la Covip

Mentre chiudevamo questo numero della Uilca News, del tutto inaspettatamente è stata soppressa la Covip (art. 13, decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012). Se non vi saranno modifiche in Parlamento, per alcuni mesi la vecchia Covip continuerà a funzionare con il solo Presidente (i Commissari sono già decaduti) per poi essere di fatto assorbita nella Banca d'Italia insieme all'Isvap. La nuova autorità, l'IVARP, sarà infatti presieduta dal Direttore Generale della Banca d'Italia e dal Direttorio integrato da 2 persone esperte di previdenza e assicurazioni. Si tratta di un duro colpo alla specificità della previdenza di natura collettiva. La UILCA vi terrà informati dell'evoluzione.

*Il 23 maggio scorso si è tenuta la Relazione annuale della Covip. Una relazione onesta e pragmatica che ha toccato tutti i temi di attualità per la previdenza complementare in un momento tutt'altro che facile.*

### I numeri, innanzi tutto

*Quanto ai numeri, i dati illustrati dalla Covip confermano la situazione degli ultimi anni. In generale registriamo un leggero aumento degli aderenti. Tuttavia, esaminando la situazione per le diverse tipologie di fondo pensione si rileva che gli aderenti ai fondi negoziali e preesistenti sono diminuiti a fronte di una leggera crescita delle adesioni ai fondi aperti e un notevole incremento dei Pip. Questo dimostra come, nonostante la crisi e le gravi difficoltà del momento, sia possibile individuare una modalità efficace di proposizione della previdenza complementare, che ad oggi rappresenta forse l'unica modalità di accantonamento possibile di un risparmio a lungo termine.*

*Da questi dati si evince che forse è giunto il momento di rafforzare delle strutture di prossimità in grado di trasmettere a tutti i cittadini la convenienza – e la necessità – di adesione ai fondi pensione.*

### I temi della relazione

*Quanto ai temi affrontati, la Covip si è soffermata sul Documento sulla politica degli investimenti, che unitamente alla revisione del DM 703/96, rappresenta la sfida più ri-*

*(segue a pag. 2)*

#### In questo numero

Editoriale: Spunti di riflessione della relazione Covip	Pag. 1
I limiti agli investimenti: il provvedimento MEF in consultazione	Pag. 3
Conflitti di interesse: quale impatto per i fondi preesistenti	Pag. 3
In arrivo il regolamento sui rischi biometrici	Pag. 4

## Editoriale: Spunti di riflessione della relazione Covip

(segue da pag. 2)

levante per gli operatori. Le “Disposizioni sul processo di attuazione della politica di investimento” del 16 marzo 2012, infatti, impegneranno nei prossimi mesi i fondi a redigere e rivedere periodicamente un documento che delinea gli obiettivi della politica di investimento che si intende adottare, i criteri di attuazione, lo stile di gestione, i compiti e le responsabilità dei soggetti coinvolti, il sistema di controllo e valutazione dei risultati. Si tratta di adempimenti cui in precedenza erano chiamati esclusivamente i fondi pensione negoziali, solo in occasione delle selezioni dei gestori. Ora, invece, queste valutazioni dovranno essere fatte da tutti i fondi, anche i preesistenti, ed in via continuativa. Inoltre, dovrà essere istituita una funzione finanza che supporti gli organi del fondo pensione. Con la proposta di revisione del DM 703/96 (vedi articolo di seguito), poi, le disposizioni Covip diventano ancora più sfidanti, viste le nuove classi di attività prima non ammesse, per quei fondi che intenderanno avvalersi di tali nuove possibilità. Merita una menzione particolare anche la prospettata rivisitazione delle rilevazioni statistiche, molto più dettagliate che in passato e dunque verosimilmente più costose da gestire per gli operatori.

Tra i tanti temi, la Covip torna anche sulla questione della dimensione efficiente. Tanti fondi pensione, infatti, hanno dimensioni eccessivamente ridotte rispetto alle crescenti richieste dei regolatori, soprattutto quelle appena illustrate. Da questo punto di vista sono sicuramente importanti le operazioni di aggregazione, ove sia possibile realizzarle. Aiuterebbe senz'altro la possibilità, per i fondi preesistenti, di superare le restrizioni legate alla necessità di rivolgersi a realtà aziendali coperte da fonti istitutive preesi-

stenti, superando così alcune limitazioni a operazioni di estensioni a nuovi bacini di potenziali aderenti.

Altrettanto importanti sono le iniziative di prossimità con i potenziali aderenti. Come i Pip, anche il mondo della previdenza complementare contrattuale potrebbe rafforzare le proprie “reti” (sindacali, Patronati) capaci di essere vicine agli aderenti effettivi e potenziali, incrementando la fiducia di chi ha già scelto il fondo pensione e guadagnandosi quella di chi non è ancora iscritto.

### L'educazione previdenziale e le promesse del Ministro

Un tema trattato dalla Covip e ripreso dal Ministro Fornero è stato quello dell'educazione previdenziale e di una nuova campagna informativa sui vantaggi della previdenza complementare. Si tratterebbe di un'iniziativa importante, anche nell'ottica dell'incremento delle adesioni.

Affermato con chiarezza che la previdenza complementare non subirà modifiche legislative – fortunatamente, visti gli altri interventi del Governo (vedi riforma delle pensioni, esodati, riforma del lavoro e spending review) – il Ministro ha annunciato l'imminente istituzione di una cabina di regia per coordinare le varie iniziative di comunicazione istituzionale (?) sulla previdenza in generale e su quella complementare in particolare. A tale annuncio ha fatto seguito, qualche giorno dopo, la presentazione di un video ([www.lavoro.gov.it](http://www.lavoro.gov.it)) in occasione del Rapporto Inps. Ma né la campagna informativa, né la cabina di regia si vedono all'orizzonte... Aspettando Godot, non possiamo che esprimere l'auspicio che, almeno in questo caso, il Governo dimostri l'attenzione che questi temi meritano.



## I limiti agli investimenti: il provvedimento MEF in consultazione

Durata giusto un mese (dal 29 maggio al 29 giugno 2012), si è appena chiusa la consultazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla bozza di provvedimento che sostituirà l'ormai datato DM 703/96.

Vediamo gli elementi essenziali del nuovo provvedimento, sempre che venga accolto così come posto in consultazione.

In linea generale, il provvedimento prevede dei criteri generali di gestione, volti a replicare sostanzialmente il principio del "*prudent man*" di cui alla Direttiva Erap (Direttiva 2003/41/CE).

Il provvedimento, poi, reca una nuova impostazione, non più improntata a restrizioni quantitative – che vengono ridotte di molto – ma a restrizioni qualitative. In sintesi il fondo pensione, adottato il proprio documento sulla politica di investimento, come prescritto dalla Covip con la delibera del 16 marzo 2012, deve dotarsi di una struttura organizzativa adeguata rispetto alla tipologia di gestione (diretta o convenzionata, mandati generalisti o specialistici, con più o meno tipologie di *asset* investibili) che intende porre in essere. In pratica ciascun fondo potrà investire esclusivamente nelle tipologie di *asset* che conosce e il cui rischio, in base alla propria struttura, è in grado di monitorare. In poche parole, con meno restrizioni quantitative si

intenderebbe perseguire un maggiore rigore. Quanto alle tipologie di investimento ammesse, con il nuovo regolamento sarebbero consentiti investimenti in Oicr aperti non armonizzati, prima non consentiti. Si conferma, invece, la possibilità di investimento in Oicr armonizzati e Oicr chiusi (incluso ora anche i fondi *hedge*). Quanto ai fondi chiusi e aperti non armonizzati, l'investimento è consentito solo se l'Oicr è basato in Italia o è autorizzato alla commercializzazione in Italia. Vengono anche ammessi investimenti in titoli emessi da soggetti diversi dai Paesi Ocse o soggetti ivi residenti, in precedenza consentiti solo se quotati su mercati regolamentati.

Restano alcuni limiti quantitativi: limite di concentrazione del 5% (10% per i gruppi); massimo 30% di investimenti non quotati; fino al 20% in Oicr chiusi o alternativi; non più del 5% in materie prime; 30% in titoli non denominati in euro.

Sono fatte salve le deroghe per i fondi preesistenti, che potranno continuare a investire in polizze assicurative di ramo diverso dal VI o immobili detenuti direttamente. Sono esclusi dai limiti agli investimenti i fondi interni non costituiti come patrimonio autonomo e separato ai sensi dell'art. 2117 cod. civ.



## Conflitti di interesse: quale impatto per i fondi preesistenti?

Privi di una disciplina esplicita dei conflitti di interesse, con il provvedimento posto in consultazione da parte del MEF entreranno in vigore per la prima volta delle regole applicabili anche ai fondi pensione preesistenti.

L'intervento che si profila riguarda diversi aspetti.

### Conflitti interni al consiglio di amministrazione

## Conflitti di interesse: quale impatto per i fondi preesistenti *(segue da pag. 2)*

Si richiama l'applicazione dell'art. 2391 cod. civ. Già applicabile per i fondi che lo abbiano inserito nel proprio statuto, l'articolo in questione si applicherà a tutti i componenti dei consigli di amministrazione dei fondi. La norma richiede a ciascun consigliere di dichiarare i propri interessi nelle operazioni che l'organo è chiamato a deliberare, imponendo l'astensione dalla delibera dell'amministratore interessato.

### Conflitti relativi alla gestione

Per la gestione finanziaria dei fondi, si richiede un approccio MiFID, come prescritto dal D.Lgs. 252/2005. I fondi, in particolare, dovranno adottare una politica di gestione dei conflitti finalizzata a identificare i conflitti e prevenire che questi generino un rischio di danno per gli aderenti. Qualora il rischio di danno sia inevitabile, è previsto l'obbligo di comunicazione agli aderenti.

### Parti correlate

Una parte importante della disciplina riguarda le operazioni con parti correlate. Si intendono parti correlate quegli enti in grado di esprimere una notevole influenza sulla vita del fondo, tipicamente le parti istitutive. In queste operazioni il consiglio di amministrazione dovrà fornire motivazione adeguata circa l'interesse degli aderenti nell'operazione e darne conto nel bilancio finché l'operazione ha effetto.

### Fondi interni e incompatibilità

Si stabilisce l'incompatibilità tra le funzioni di amministrazione, direzione e controllo del fondo pensione, della depositaria e del gestore. Rispetto all'analoga disciplina applicabile ai fondi pensione negoziali, si rimuove l'ipotesi di incompatibilità tra amministrazione e direzione delle parti istitutive e del fondo pensione, che sarebbe stata oggettivamente inapplicabile per i fondi preesistenti.



## In arrivo il regolamento sui rischi biometrici

In dirittura d'arrivo in Gazzetta Ufficiale il regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 252/2005 sui cd. rischi biometrici. Il nuovo provvedimento regolerà i fondi che provvedono all'erogazione diretta delle rendite e i fondi a prestazione definita. Si prevedono specifiche regole per la redazione del bilancio tecnico e indicazioni per

piani di rientro in caso di squilibrio attuariale. Dalla disciplina in corso di emanazione saranno esclusi fondi a bilancio non costituiti come patrimonio autonomo e separato ai sensi dell'art. 2117 cod. civ.

La Uilca informerà tempestivamente gli operatori della pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale.

**Per approfondimenti consulta  
la sezione previdenza del sito  
[www.uilca.it](http://www.uilca.it)**

-----  
**SEGRETERIA NAZIONALE  
DIPARTIMENTO PREVIDENZA**  
-----

VIA LOMBARDIA, 30  
00187 ROMA  
TEL. 06/4203591  
FAX 06.484704  
E-MAIL: [uilca@uilca.it](mailto:uilca@uilca.it)  
PAGINA WEB: [www.uilca.it](http://www.uilca.it)